

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

L'articolo riporta una selezione di vari, brevi pareri resi su questioni concernenti i prodotti di elettronica di consumo.

Le domande sono originate dalle problematiche correnti e dai dubbi che sorgono nelle aziende associate ad ANDEC e le risposte vengono fornite dal sottoscritto nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati.

Tutti i quesiti sono stati resi anonimi ed astratti.

Le risposte fornite sono, come di consueto, di valore immediato e di comune interesse per gli operatori del settore.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: Caricabatterie universali

Importiamo da paese Extra UE smartphone iPhone usati, per rivenderli nel mercato italiano. Vorremmo un Suo parere circa l'impatto, nell'ordinamento italiano, della normativa europea, che impone la presenza di un caricabatteria universale.

Risposta:

- La Sua domanda si riferisce agli smartphone usati di provenienza extra UE.

Nella pratica, Lei domanda se tali prodotti usati (eventualmente anche ricondizionati) ricaricabili via cavo e importati da un Paese extra UE debbano necessariamente rispondere, fin dal 28 dicembre 2024 (2026 solo per i laptop), al requisito di conformità consistente nella presenza di una presa USB di tipo C. La risposta è affermativa: tutti i prodotti che, dal 28 dicembre 2024, sono stati immessi sul mercato UE senza una porta USB tipo C non possono ritenersi conformi alla Direttiva RED.

- Infatti, la Direttiva 2022/2380/UE, che integra e modifica parzialmente la Direttiva RED (D. 2014/53/UE), stabilisce che numerose apparecchiature radio, tra le quali anche gli smartphone, debbano essere dotate di una presa USB tipo C e poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021, e la Guida Blu della Commissione all'attuazione della normativa UE sui prodotti (https://atc.mise.gov.it/images/documenti/Nuova_Guida_BLU_2022.pdf), stabilisce che

tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione, «devono essere conformi alla normativa armonizzata dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato. Di conseguenza, i prodotti nuovi fabbricati nell'Unione e tutti i prodotti importati da paesi terzi - nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile quando vengono immessi sul mercato, ossia quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione».

- Quanto all'opinione di alcune aziende secondo cui un determinato modello di prodotto ABCDEF avrebbe potuto essere importato con la porta Lightning anche dopo il 28 dicembre 2024 in quanto a tale data il numero di modello era stato già introdotto sul mercato, non ritengo che tale assunto sia corretto. Al riguardo, la Guida Blu stabilisce in maniera molto chiara che «La dichiarazione UE di conformità è specifica per ciascun singolo pro-

dotto, anche se i prodotti sono fabbricati in serie. In pratica la stessa versione della dichiarazione UE di conformità può essere applicabile a molti singoli prodotti fabbricati in serie. Non appena però uno qualsiasi degli elementi della dichiarazione UE di conformità sia modificato, la versione della dichiarazione UE di conformità dovrà essere aggiornata per i prodotti immessi sul mercato dopo tale modifica. Può trattarsi per esempio di modifiche della normativa, modifiche delle versioni delle norme armonizzate o di modifiche dei dati di contatto del fabbricante o del rappresentante autorizzato.

Pertanto, tutti i prodotti che, dal 28 dicembre 2024, sono stati immessi sul mercato UE senza una porta USB tipo C non sono conformi alla Direttiva RED e per essi non si può utilizzare una dichiarazione di conformità riferita genericamente al modello, in quanto all'interno di tale modello sarebbero erroneamente ricompresi prodotti ricadenti sotto diverse versioni della normativa RED.

2. Domanda: Precauzioni d'uso ed Istruzioni d'uso

Commercializziamo piccoli elettrodomestici. Vorremmo sapere se istruzioni d'uso e precauzioni d'uso debbano necessariamente accompagnare il prodotto o se sia possibile limitarsi a riportare un QR code che indirizzi a un determinato sito internet.

Risposta:

Le precauzioni d'uso devono necessariamente accompagnare il prodotto, mentre nulla osta a rendere le istruzioni d'uso disponibili tramite un codice QR. Si noti che su questo punto la normativa UE deroga a quella italiana e prevale pertanto sul Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206/2005) che, ai sensi dell'art. 7, permetterebbe di riportare in formato digitale non solo le istruzioni d'uso ma anche le precau-



zioni d'uso: infatti, la Guida Blu alle direttive di nuovo approccio, edita dalla Commissione UE, ed 2022, riporta alla nota n. T14 quanto segue: «Salvo altrimenti disposto dalla normativa pertinente, mentre le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite su supporto cartaceo, non è necessario che anche tutte le istruzioni siano fornite su carta: queste possono essere anche in formato elettronico o in altro formato di memorizzazione dei dati o anche su un sito web. In tal caso l'insieme completo delle istruzioni deve rimanere accessibile per un periodo ragionevole dopo l'immissione sul mercato del prodotto a seconda dell'uso previsto del prodotto stesso. Una versione cartacea dovrebbe però essere sempre disponibile gratuitamente per i consumatori che ne facciano richiesta. Il fabbricante deve tener conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali del prodotto al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza».

3. Domanda: Il Produttore e il Fabbricante di batterie

Avremmo necessità di chiarire chi si configuri esattamente come fabbricante secondo il Regolamento. 2023/1542 (UE) sulle batterie alla stregua della seguente situazione: - la nostra azienda importa da Paese

extra UE batterie e ne cura lo sdoganamento;

- sulle suddette batterie è apposto il solo marchio di un nostro cliente, già presente quando il prodotto viene presentato in dogana;

- il nostro cliente ha fatto fabbricare (in parte) il prodotto al fornitore cinese, avendogli passato le specifiche, le informazioni e le istruzioni all'uso richieste;

- una volta sdoganate, le batterie vengono rivendute in via esclusiva al nostro suddetto cliente, che ha sede in Italia e che le commercializza sul territorio italiano con il proprio marchio;

- a seguito di accordi commerciali presi, la nostra azienda assolve il pagamento del contributo consortile per la gestione della raccolta e smaltimento delle batterie esauste. Le domande sono: (a) Il nostro cliente è fabbricante o produttore? (b) Il nostro cliente deve emettere la Dichiarazione di Conformità (DoC) e conservare tutta la documentazione a sostegno della nuova marcatura CE? (c) La nostra azienda deve apparire come importatore sulla confezione/prodotto?

Risposta:

- Vale la pena anzi tutto di ricordare che ai sensi dell'art. 3 n. 47 del Regolamento batterie (Reg. 2023/1542, da Lei menzionato), la qualità di

PARERE LEGALE

"produttore", ai fini essenzialmente ambientali, è attribuita ai seguenti soggetti:

eproduttore: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:

a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;

b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;

c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, pro-

venienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o
d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;

- Invece, la qualità di "Fabbricante", a valere essenzialmente ai fini della normativa di armonizzazione sulla conformità e responsabilità da prodotto è, ai sensi dell'art. 3 n. 33), la seguente: "fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità.

Ciò premesso:
1) Il Vs. cliente fa fabbricare le batterie a terzi (come previsto all'art. 3 n. 33 del Regolamento) ma non le "fornisce per la prima volta" (come previsto all'art. 3 n. 47a), dato che gli sono fornite dalla Vostra azienda; pertanto, il Vs. cliente appare essere il "Fabbricante" ai fini degli adempimenti e responsabilità da prodotto non esclusivamente ambientali (inclusa la sottoscrizione della dichiarazione di conformità e l'apprestamento della documentazione tecnica); il vostro cliente NON appare invece essere il "Produttore", non ricadendo, come si è detto, né nell'art. 3 n. 47 lettera a) (= fabbricante che fornisce batterie a qualcuno per la prima volta), né nell'art. 3 n. 47 lettera b) ("Produttore" che si limita a rivendere batterie col proprio marchio, ma non fornisce per la prima volta batterie provenienti da un altro Stato, come fa invece la Vs. azienda ex art. 3 n. 47 lettera c).
2) Il Vs. cliente è pertanto tenuto alle obbligazioni del "Fabbricante", inclusa l'emissione e conservazione della DoC.

3) Anche se l'indicazione dell'importatore non dovrebbe essere necessaria, essendoci già il Fabbricante e dovendo questo essere indicato, ritengo che per agevolare i rapporti con la Dogana l'indicazione più prudente sia da riportare sul prodotto sia la seguente: "Fabbricante ... (la denominazione sociale del Vs. cliente e indirizzo), importato da ... (denominazione sociale della Vs. società), Made in China (precisazione in questo particolare caso necessaria ex D.L. 135/09, convertito nella Legge n. 166/09)".

4. Domanda: Garanzia legale e garanzia convenzionale

Sappiamo che ai sensi del Codice del Consumo, (art. 135 quinquies, n. 2) se si offre al consumatore una garanzia commerciale (detta "convenzionale") in aggiunta a quella legale, è necessario riassumere il contenuto di quest'ultima e precisare al consumatore che la stessa non è pregiudicata da quella convenzionale. Abbiamo pertanto elaborato la seguente frase, che vorremmo riportare in accompagnamento dei nostri prodotti e che sottoponiamo alla Sua valutazione: Il "Codice del Consumo" (D.Lgs. n. 206/2005) Le riconosce, quale consumatore, i diritti derivanti dalla cosiddetta "Garanzia Legale di Conformità" della durata di due anni a decorrere dalla data di consegna del prodotto. In virtù di tale Garanzia Legale di Conformità, ove venga riscontrato un difetto di conformità del prodotto acquistato, lei potrà chiedere al venditore che il prodotto venga reso conforme. Maggiori dettagli in merito ai suoi diritti sono contenuti negli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo. In aggiunta a tale Garanzia Legale di Conformità fornita dal venditore, la nostra società Le offre una ulteriore garanzia, detta garanzia convenzionale. Qui di seguito sono indicati in dettaglio i termini e le condizioni della Garanzia Convenzionale (...).

Risposta:

L'elaborato che sottoponete alla mia attenzione presenta due gravi mancanze:

(1) Il "Codice del Consumo" (D.Lgs. n. 206/2005) Le riconosce, quale consumatore, i diritti derivanti dalla cosiddetta "Garanzia Legale di Conformità" della durata di due anni a decorrere dalla data di consegna del prodotto. In virtù di tale Garanzia Legale di Conformità, ove venga riscontrato un difetto di conformità del prodotto acquistato, lei potrà chiedere al venditore che il prodotto venga reso conforme. Non è così: i rimedi previsti sono non già uno ma quattro (riparazione, sostituzione oppure riduzione del prezzo o risoluzione del contratto col rimborso di quanto pagato) e la scelta tra un rimedio e l'altro non è sempre libera.

(2) "Maggiori dettagli in merito ai suoi diritti sono contenuti negli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (...)" In aggiunta a tale Garanzia Legale di Conformità fornita dal venditore, la nostra società Le offre una ulteriore garanzia, detta garanzia convenzionale. Qui di seguito sono indicati in dettaglio i termini e le condizioni della Garanzia Convenzionale (...): L'autorità antitrust italiana è fortemente orientata nel senso di favorire la garanzia legale a scapito di quella convenzionale per evitare che il venditore "indirizzi" invece il consumatore, in qualsiasi modo, verso quest'ultima, indicata in qualche modo come più conveniente per il consumatore stesso: ne consegue che la descrizione della garanzia legale deve essere, oltre che non errata, più articolata e meno sommaria di quanto invece traspare dal testo da Voi apprestato; in particolare, non ce la si può cavare con un mero rinvio agli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo, ma occorre riassumere con un po' di



elementi e di dettaglio in più il contenuto della garanzia legale.

5. Domanda: Batterie al Ni-CD Abbiamo un po' di confusione a riguardo delle batterie modello Ni-CD. Non sappiamo se sia possibile ancora importarle. Potrebbe darci qualche riferimento?

Risposta:

Il Regolamento 2023/1542/UE sulle batterie, all'allegato 1 punto 3 (che allego) e che vale dal 18.02.2024 (fatto salvo un anno che è stato conferito per smaltire le scorte), fa divieto di batterie portatili che contengano più dello 0,002% di cadmio (anche se incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli). Nessun divieto è invece fatto per le batterie industriali che contengano più dello 0,002% di cadmio. Evidentemente quanto sopra vale anche per le batterie al nichel-cadmio. Ricordo che le restrizioni sopra illustrate si aggiungono a quelle già previste dal Regolamento REACH (R. 1907/2006/CE) - Allegato XVII - e dalla D. 2000/53/CE relativa alle batterie per autoveicoli.

6. Domanda: Vendita con fattura a soggetto privo di partita IVA-Garanzia

Un rivenditore nostro cliente ha venduto con fattura un prodotto da noi fornitogli.

Tale fattura è stata emessa con la sola esposizione del codice fiscale dell'acquirente e non con P.IVA (che il prodotto non ha).

Vorremmo sapere se nel caso sopra descritto, in cui la fattura è emessa con le modalità esposte, l'acquisto fatto dal cliente finale è equiparato ad una vendita con scontrino e l'acquirente è quindi tutelato dal Codice del Consumo, con la conseguenza di potere beneficiare della garanzia legale al consumatore della durata di due anni?

Risposta:

La risposta è sì. Infatti, la vendita con fattura ad un soggetto che non possiede Partita IVA, NON è atta a fare presumere che quest'ultimo abbia acquistato beni utilizzati per un'attività economica e che si tratti pertanto di una vendita B2B. Pertanto, se il vostro rivenditore non è in grado di fornire la prova "diabolica" atta a dimostrare che, indipendentemente dalla circostanza fiscale della mancanza della Partita IVA, il bene è comunque destinato ad attività professionale, la garanzia sarà quella di due anni prevista per la vendita B2C.

Riproduzione
non autorizzata
senza permesso
della casa editrice

N.B. Le immagini
utilizzate a corredo
di questo articolo
sono solo a puro
scopo illustrativo

